



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2012, proposto da:
Comitato Nazionale Massofisioterapisti in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini e dall'Avv. Ulisse
Corea presso il cui studio in Roma, Via dei Monti Paioli, n. 48 è elettivamente
domiciliato;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro
legale rappresentante p.t., la Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'Istruzione
e Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e Formazione
Professionale – Servizio Scuola dell'Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado
non statale e il Liceo Artistico Regionale Siciliano “Bagheria” in persona dei loro
legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliario;

per l'annullamento

del provvedimento a prot.n. 2859 del 5 agosto 2011 del MIUR avente ad oggetto “Riforma scolastica - nuovi indirizzi Istituti Professionali per ciechi”

della nota a prot. n. 744 del 13 settembre 2011 avente ad oggetto “Classi prime indirizzo professionale per ciechi a.s. 2011/2012. Mancato avvio dei corsi” del dirigente scolastico del Liceo Artistico regionale “Bagheria”, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresa la nota n. 2367/A00DGPS del 16 giugno 2011 del MIUR recante “Corsi di formazione professionale per massofisioterapista non vedente. Nuovo quadro ordinamentale”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso instaurato dinanzi al TAR Sicilia e riassunto dinanzi al TAR del Lazio con atto notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 6 aprile 2012 e depositato il successivo 11 aprile 2012, il Comitato ricorrente, premessa una accurata disamina del quadro normativo trascorso e presente relativo alla figura del massofisioterapista non vedente, si oppone al provvedimento con il quale l'Assessorato regionale siciliano dell'Istruzione e Formazione Professionale, previo richiamo all'Accordo Stato Regioni del 2010, avrebbe disposto la confluenza del vecchio indirizzo di massofisioterapista in quello di operatore del benessere e che pertanto gli Istituti Professionali per ciechi di Catania e Palermo sarebbero tenuti

ad iniziare l'anno scolastico 2011/2012 con il nuovo indirizzo di operatore del benessere.

Riferisce che, tuttavia, in realtà l'anno scolastico per il corso dell'operatore del benessere non è mai iniziato in mancanza di previsioni normative in tema di percorso formativo, mansionario e figura professionale. Impugna quindi la nota a prot. 744 del 13 settembre 2011 con la quale il dirigente del Liceo Artistico palermitano "Bagheria" ha disposto il mancato avvio dell'anno scolastico e la nota ministeriale a prot. n. 2367 del 16 giugno 2011 con la quale sono stati dettati chiarimenti circa i corsi di massofisioterapista.

Avverso tali provvedimenti il Comitato ricorrente deduce:

1. Illegittimità dei provvedimenti siciliani per incompetenza.
2. Violazione di legge.
3. Illegittimità della nota a prot. 2367 del 16 giugno 2011.
4. Violazione degli articoli 2 e 38 Cost.

Conclude con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio contestando le ricostruzioni di parte ricorrente e rassegnando conclusioni opposte a quelle di quest'ultima.

Alla Camera di Consiglio del 17 maggio 2012 l'istanza cautelare è stata accolta con rinvio alla odierna udienza pubblica, alla quale il ricorso, infine è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto come di seguito precisato.

Con esso il Comitato ricorrente impugna le note dell'Assessorato all'istruzione ed alla formazione della Regione Sicilia ed una nota ministeriale dalle quali risulta sostanzialmente non più attivo il corso riservato ai massofisioterapisti non vedenti, nel caso in specie, presso il Liceo Artistico Regionale Siciliano "Bagheria" in Palermo.

La questione è analoga ad altre due proposte da altrettante associazioni di categoria e che vengono alla Camera di Consiglio odierna ed alla stessa pubblica udienza; quest'ultima è sempre proposta avverso i provvedimenti statale e della Regione siciliana ed il primo riguarda il POF dell'Istituto "Colosimo" di Napoli che è una delle due istituzioni nazionali con quella di Firenze deputato proprio alla formazione dei terapisti non vedenti e lo stesso provvedimento ministeriale ora impugnato.

2. Avverso gli atti in epigrafe indicati il Comitato ricorrente oppone quattro doglianze.

Con la prima censura osserva che il provvedimento dell'Assessorato all'istruzione ed alla formazione in data 5 agosto 2011 è illegittimo in quanto con tale atto è stata di fatto disposta la soppressione dei corsi per massofisioterapisti ciechi, laddove la competenza della Regione è concorrente con quella dello Stato al quale spetta quella di individuare le figure professionali.

Anche se la Sicilia è una Regione a Statuto speciale non per questo può derogare dal riparto di competenze tra Stato e Regioni fissato dall'art. 117 Cost. come modificato dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione attuata con la legge cost. n. 3 del 2001.

L'atto regionale va anche contro il portato della Conferenza Unificata Stato – Regioni che nell'intesa siglata in data 16 dicembre 2010 non ha soppresso la figura del massofisioterapista non vedente, né l'ha assorbita in altra figura professionale.

La figura professionale del massofisioterapista non è omogenea rispetto a quella dell'operatore del benessere delineata dall'Accordo Stato Regioni, ma ancora sprovvista di disciplina normativa.

Con la seconda censura si osserva che i provvedimenti impugnati comportano la soppressione di una figura professionale che trova la propria disciplina normativa in una norma di rango primario quale è la legge n. 403 del 1971. A tal riguardo

occorre richiamare la sentenza della Corte Costituzionale 22 luglio 2011, n. 230 con la quale la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla conformità costituzionale di alcune disposizioni della legge calabrese n. 28/2010 recante “Norme in materia di sport nella Regione Calabria” ha operato un richiamo espresso ed inequivoco alla vigenza della più volte citata L. n. 403 del 1971.

Anche il d.P.R. n. 87 del 2010 di riordino degli Istituti Professionali non ha disposto affatto un riordino della figura professionale del massofisioterapista.

Con la terza doglianza il Comitato ricorrente lamenta che la nota ministeriale impugnata è illegittima nella parte in cui osserva che “Per quanto riguarda le professioni sanitarie, le norme di riferimento presidiate dal Ministero della Salute, non consentono a chi è in possesso della qualifica di “Massofisioterapista” l’esercizio di tali professioni per le quali è richiesto, infatti, un titolo di studio terziario.”

Tale impostazione è del tutto errata in quanto la legge n. 403 del 1971 la qualifica come una professione sanitaria ausiliaria, come peraltro ribadito dal Consiglio di Stato con una nota decisione n. 5225 del 2007, nella quale è stato affermato che l’attività lavorativa riconducibile alla figura professionale del massofisioterapista deve essere qualificata in termini di professione sanitaria non riordinata ai sensi della legge n. 403/1971.

La richiesta del Ministero di attivare, in luogo dei tradizionali corsi triennali di formazione dei massofisioterapisti, i corsi triennali di operatore del benessere è contraria alla legge n. 403 del 1971 ed al D.M. 16 settembre 1976 che disciplinano la professione.

Con la quarta ed ultima censura il Comitato ricorrente, infine, osserva che le disposizioni in esame violano il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., in base al quale fu istituita la Scuola per Massofisioterapisti non vedenti con lo sbocco

professionale nelle strutture sanitarie ed attualmente viola pure l'art. 38 Cost. in ordine al diritto al collocamento lavorativo dei disabili.

3. In via preliminare va chiarito il quadro normativo che conosce i seguenti passi:

- la legge 5 luglio 1961, n. 570 di riconoscimento della figura professionale del massofisioterapista non vedente con l'istituzione della Scuola Professionale nazionale per Massofisioterapisti Ciechi dell'Istituto Statale d'Istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, stante il cui art. 4 la durata dell'insegnamento presso la Scuola Nazionale per massofisioterapia è di tre anni; la norma è stata ritenuta non abrogabile a cura del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 recante "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

- la legge 19 maggio 1971, n. 403 recante "Nuove norme per il collocamento e la formazione dei massofisioterapisti ciechi" e il D.M. 7 settembre 1976 con cui sono stati definiti gli orari ed i programmi di insegnamento relativi alle sezioni di qualifica per massofisioterapisti; la legge n. 403 del 1971 all'art. 1 stabilisce che la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è solo quella esercitabile dai soggetti diplomati presso le scuole statali o autorizzate dal Ministero della Sanità;

- il D.M. 10 luglio 1998 con cui il Ministero della Sanità ha chiarito che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, i corsi di formazione professionale per non vedenti volti all'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano tra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996 e che il titolo rilasciato all'esito di tali corsi abilita all'esercizio della relativa professione stante la necessità di mantenere "una figura professionale con

formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista”;

- CCNL del comparto Sanità in data 7 aprile 1999 che continua a prevedere la figura del massaggiatore non vedente ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403 e considera ad esaurimento il massofisioterapista di cui all'art. 1 della legge n. 403/1971;

- il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 che in esecuzione della delega contenuta nella legge 28 marzo 2003, n. 53 ha distinto tra obbligo scolastico ed obbligo formativo creando il nuovo istituto del “diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni ovvero fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età”;

- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 recante definizione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Con esso è stato stabilito che i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome con una funzione surrogatoria dello Stato fino alla definitiva attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte delle Regioni (art. 27, comma 7 del d.lgs. n. 226/2005);

- la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione con modificazioni del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 di modifica dei licei e di ripristino degli Istituti Tecnici e Professionali con abrogazione degli istituti licei economico e tecnologico; la norma ribadisce che gli istituti tecnici e professionali sono riordinati e sono finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma;

- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante il riordino dell'offerta formativa quinquennale degli Istituti Professionali ha previsto che gli Istituti professionali di Stato possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia un ruolo integrativo e complementare rispetto al

sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento anche nell'esercizio dell'apprendistato di qualifiche e diplomi professionali previsti dal Repertorio nazionale di cui all'art. 13 del d.l. n. 7 del 2007 secondo le linee guida adottate ai sensi del medesimo articolo 13; il ruolo surrogatorio dello Stato è sancito dal d.P.R. (art. 8 comma 5) fino alla adozione delle Linee Guida;

- le Linee Guida adottate con Intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010 la quale ha sancito che il regime surrogatorio dello Stato termina con l'a.s. 2011/2012;

- il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010 istituisce il Repertorio nazionale delle qualifiche.

4. Le censure del ricorrente Comitato possono essere condivise.

In ordine ai rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale relativamente alla figura professionale del massofisioterapista non vedente, dall'ex cursus normativo sopra riportato emerge chiaramente che le modificazioni ordinamentali adottate dallo Stato sono state effettuate in nome del principio di sussidiarietà sul quale si è basata la Riforma del Titolo V della Costituzione ed ha fatto sì che, tra le altre, la materia della formazione professionale rimanesse incardinata in capo allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. fino a quando le Regioni e le Province Autonome non fossero in grado di legiferare autonomamente su di essa e sempre nell'ambito dei principi espressi dal legislatore nazionale.

All'attuazione di tale principio risponde l'art. 27, comma 7 del d.lgs. n. 226/2005 che ha definito i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, e stante il quale: "Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta

attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.”.

La circostanza che la Regione Sicilia abbia uno Statuto autonomo non fa alcuna differenza ai fini della applicabilità della norma alla fattispecie posto che essa fa riferimento a “tutte le Regioni” senza alcuna distinzione in base alla Statuto che ne disciplina le funzioni in rapporto con lo Stato.

Tali osservazioni, se chiariscono i rapporti tra legislazione statale e legislazione esclusiva e concorrente delle Regioni anche a Statuto speciale, in particolare della Sicilia, tuttavia non sminuiscono le ulteriori notazioni che vanno svolte in ordine al rapporto tra potere di normazione secondaria dello Stato e quello di normazione primaria, che disciplina la professione di massofisioterapista non vedente in questione.

Nel ricorso trattenuto in decisione in forma semplificata alla odierna Camera di Consiglio e per il quale il Collegio ha richiesto chiarimenti istruttori, a seguito di tali approfondimenti è emerso che, se è vero che con il d.lgs. n. 226/2005 ed il suo regolamento attuativo dettato con D.P.R. n. 87/2010 è stata effettuata la riforma degli Istituti Professionali, è anche vero che nella specifica professione dei massofisioterapisti non vedenti si ipotizzerebbe un non condivisibile “vuoto formativo”.

Infatti, secondo le argomentazioni ministeriali, da un lato le Linee Guida frutto dell'Accordo Stato – Regioni, sopra richiamate, hanno individuato la figura dell'operatore del benessere come corso di studi quinquennale che può consentire di conseguire il diploma ed accedere all'università, dall'altro questo corso di studi non coincide con il massofisioterapista, né il diploma conseguibile al termine

consente l'esercizio di alcuna professione regolamentata come è quella anzidetta che continua, invece, ad essere disciplinata dal Ministero della Salute già della Sanità in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403.

A tale rappresentazione è pure da aggiungere che il regime transitorio attivato per consentire a quanti avessero iniziato i corsi sotto il precedente regime di completare l'iter formativo e di conseguire il diploma abilitante al termine del corso professionale di tre anni, è terminato con l'anno scolastico 2010/2011, senza che tuttavia né il Ministero della Salute né la Conferenza Stato - Regioni si siano premurate di integrare i contenuti formativi della qualifica di operatore del benessere che nella Tabella n. 3 delle Linee Guida del 16 dicembre 2010, alla colonna "DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (previgente ordinamento)", è sprovvista perciò di un qualsivoglia termine di equivalenza.

A tale integrazione si doveva provvedere con una apposita riunione della Conferenza Stato Regioni che tuttavia all'uopo convocata, dopo che nella seduta del 27 luglio 2011 la questione era stata rinviata a data da destinarsi, nella seduta del 19 gennaio 2012 ha approvato un Accordo (repertorio n. 21 CSR) che ha integrato i contenuti formativi della qualifica di "operatore del benessere" come definiti nel precedente Accordo, senza però determinare alcuna equivalenza con la precedente qualifica statale di "massofisioterapista".

A ciò deve pure aggiungersi che, laddove il Ministero della Salute aveva appunto mantenuta ferma la qualifica ed il titolo abilitante di massofisioterapista tra cui ha considerato ricompresi anche quelli non vedenti con il D.M. 10 luglio 1998 e ciò "fino alla individuazione della nuova figura ed all'approvazione del relativo percorso formativo", invece le norme contrattuali di cui al CCNL del 7 aprile 1999 del personale del Comparto Sanità ha considerato ad esaurimento la qualifica di massofisioterapista ex art. 1 della legge n. 403 del 1971, nel quale tuttavia non si fa

riferimento ai non vedenti il cui titolo abilitativo ed il cui collocamento al lavoro continuano ad essere disciplinati dagli articoli da 2 a 6 della legge.

La situazione descritta sopra ha di fatto determinato una sorta di sospensione sul piano applicativo della norma di cui alla legge n. 403 del 1971, perché i soggetti rappresentati dal Comitato ricorrente non possono iscriversi al corso quinquennale di operatore del benessere in quanto non serve loro per conseguire il diploma abilitante, né possono iscriversi al corso di massofisioterapista che consentirebbe di conseguire il titolo abilitante, in quanto il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 226/2005 e dal d.P.R. n. 87/2010 per consentire il passaggio da un ordinamento all'altro sarebbe, secondo le prospettazioni dell'Amministrazione, oramai concluso. Ora tale "vuoto formativo" non ha ragion d'essere in presenza della norma che regola la fattispecie e che, proprio perché non ufficialmente abrogata, continua a disciplinare "la professione e il collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi", come è dato leggere dalla sua rubrica.

Va inoltre considerato che la funzione surrogatoria dello Stato su questa specifica branca della formazione professionale in realtà poteva essere mantenuta proprio in virtù della elasticità della clausola normativa di cui all'art. 13, comma 1 quinquies del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 che prevedeva la adozione di apposite Linee Guida, "al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale", Linee Guida che tuttavia, come visto sopra, non hanno intaccato la precedente figura professionale del massofisioterapista non vedente.

Ed ancora: al mantenimento di tale funzione surrogatoria dello Stato non si oppone neppure il regolamento di cui al d.P.R. n. 87/2010 stante il cui articolo 8

tale regime cessa con l'a.s. 2011/2012, in quanto finché la professione di massofisioterapista non vedente non sia redisciplinata con una norma che ne chiarisca il contenuto e le modalità di accesso deve considerarsi permanere il regime sussidiario dello Stato e la vigenza della norma disciplinatrice della fattispecie di cui alla legge n. 403 del 1971 e del relativo D.M. 7 settembre 1976. La norma infatti al comma 5 specifica chiaramente che “ Ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti”.

A tal riguardo non aiuta neppure la nota di esecuzione dell'istruttoria da parte del Ministero della Salute, tardivamente pervenuta dopo l'udienza odierna, come da protocollo TAR del 17 luglio 2012. Ancorché tardiva ed ordinata nell'analogo ricorso n. 3392/2012 che viene in discussione alla odierna camera di consiglio, essa non fa che confermare l'inopinato “vuoto formativo” della figura professionale del massofisioterapista non vedente, poiché specifica che con D.M. 27 luglio 2000 (a seguito della riforma degli ordinamenti universitari di cui alla legge n. 341/1999) tra i titoli equipollenti a quello del Fisioterapista è ricompreso anche quello del diploma di massofisioterapista con corso triennale, ma non quello di durata biennale; riferisce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5224 del 12 luglio 2007 che ha chiarito che: “Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di

formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione". Per concludere, come sopra e che cioè nella apposita Tabella delle Linee Guida di cui al DMIUR n. 4 dell'8 gennaio 2011 l'operatore del benessere è rimasto sprovvisto dell'indicazione del rispettivo titolo corrispondente nel previgente ordinamento.

Di conseguenza le soluzioni non possono essere:

- né quella recata dalla nota assessorile del 5 agosto 2011 in cui viene operata una inopinata equiparazione della figura del massofisioterapista con quella dell'operatore del benessere,

- né quella recata dalla nota in data 13 settembre 2011 con la quale il dirigente scolastico del Liceo Artistico Regionale "Bagheria" ha chiarito che per l'anno 2011/2012 non possono essere accolte iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento

- e neppure quella recata dalla nota ministeriale a prot. n. 2367 del 16 giugno 2011 nella parte in cui ha ritenuto non più attivabile la qualifica statale del massofisioterapista non vedente, in assenza della determinazione di eventuali nuovi contenuti formativi, comunque differenti dal pregresso, mentre va mantenuta laddove continua a ritenere che il riferimento per la professione di massofisioterapista cieco il regime è quello della legge n. 403 del 1971.

Merita anche una qualche notazione la censura con la quale parte ricorrente fa valere la violazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. e della tutela dei disabili e del loro collocamento al lavoro ex art. 38 Cost.. Anche di recente la Corte di Cassazione in tema di collocamento al lavoro dei disabili è venuta affermando il principio della prevalenza della legislazione statale nelle more di adeguamento di quella della Regione, (Cassazione, sezione lavoro, 27 marzo 2012, n.4895) come dovrebbe avvenire nel caso in esame fino alla adozione di una compiuta nuova

disciplina della figura del massofisioterapista non vedente, con conseguente accoglimento anche di questa censura.

6. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto nei termini anzidetti e per l'effetto vanno annullati i tre provvedimenti di cui alla nota ministeriale a prot. n. 2367 del 16 giugno 2011 in parte qua e come sopra specificato, alla nota del dirigente scolastico del Liceo Artistico Regionale "Bagheria" a prot. n. 744 del 13 settembre 2011 e quella dell'Assessore regionale a prot. n. 2859 del 5 agosto 2011.

7. La novità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento di cui alla nota ministeriale a prot. n. 2367 del 16 giugno 2011 in parte qua e come sopra specificato, la nota del dirigente scolastico del Liceo Artistico Regionale "Bagheria" a prot. n. 744 del 13 settembre 2011 e la nota dell'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia a prot. n. 2859 del 5 agosto 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)